

assicura *casa*

Contratto di Assicurazione Multirischi per l'Abitazione

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

- Nota informativa, comprensiva di Glossario;
- Condizioni di assicurazione;

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA NOTA INFORMATIVA**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Altre assicurazioni.

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art.1910 del Codice Civile.

Art 3 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. **Il premio stabilito in polizza è pagato alla Società mediante addebito in conto corrente.**

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4- Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 - Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Cambio domicilio - trasloco degli enti assicurati.

Qualora la dimora abituale o quella saltuaria vengano trasferite, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento; sempre che la nuova dimora sia ubicata nel territorio Italiano. Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'art. 5 – Aggravamento del rischio.

Art. 8 - Facoltà di recesso in caso di sinistro.

Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa

indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima. Tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio non consumato; inoltre resta inteso che per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione.

In mancanza di disdetta, inviata mediante lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore all'anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Qualora trattasi di contratto poliennale, stipulato a premio unico, connesso a mutuo o altro contratto di finanziamento, in caso di estinzione dello stesso, il Contraente, inviando richiesta scritta alla Società, può richiederne l'annullamento e la Società provvederà alla restituzione del rateo di premio imponibile, pagato e non usufruito, corrispondente al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria; in alternativa, è data facoltà al Contraente di richiedere il mantenimento delle garanzie come in corso, in questo caso, le coperture saranno prestate invariate fino alla scadenza naturale del contratto; dopo tale data, il rinnovo sarà annuale – salvo venga diversamente indicato - e la Società provvederà all'emissione della quietanza il cui premio verrà conteggiato rapportando il premio alla firma al periodo della copertura prestata.

In caso di surroga del mutuo o del finanziamento, qualora non ricorra più quanto previsto dal successivo art. 12 - delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, il contratto, su richiesta scritta del Contraente, verrà estinto e la Società provvederà alla restituzione della parte di premio imponibile non usufruito corrispondente al periodo residuo di durata rispetto alla scadenza originaria.

Art. 10 - Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 – Qualità di cliente della Banca delle Marche S.p.A.

Condizione indispensabile per la sottoscrizione della polizza è che il premio venga addebitato su un conto corrente acceso presso la Banca delle Marche S.p.A.; il venir meno di questa condizione pregiudica la possibilità di proseguire l'assicurazione che, di conseguenza, si estingue alla scadenza dell'ultima rata pagata.

A CONDIZIONI GENERALI INCENDIO

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione.

GARANZIA BASE

Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l'importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:

- 1) **Incendio, Fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio e Onda sonica;**
- 2) **Caduta di aeromobili**, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
- 3) **Fumo, gas**, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatasi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell'ambito di 25 metri da essi;
- 4) **Guasti** cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
- 5) **Caduta di:** ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
- 6) **Urto di veicoli stradali e natanti** non appartenenti all'Assicurato.

GARANZIA COMPLETA

Se sulla scheda di polizza è prevista la **Garanzia Completa**, in aggiunta alle garanzie previste dalla **Garanzia Base**, la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:

- a) **Azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici** da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di **€ 5.000,00** per sinistro e per anno assicurativo, **franchigia per ogni sinistro € 100,00;**
- b) **Atti vandalici e dolosi** compresi quelli avvenuti in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio. **Franchigia per ogni sinistro € 100,00;**
- c) **Trombe, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, sovraccarico di neve**, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall'urto di cose trascinate o provocate dalla violenza dei predetti eventi atmosferici, compresi quelli da bagnamento da essi direttamente arrecati all'interno dei locali ed al loro contenuto. **I danni da grandine, limitatamente a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro – cemento sono indennizzabili fino alla concorrenza dell'1% del valore assicurato per il fabbricato. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;**
- d) **Acqua condotta** fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, rigurgito e traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d'acqua trovantisi nell'abitazione stessa. **Franchigia per ogni sinistro € 100,00.**
Sono, inoltre, comprese, sempre che sia assicurata la partita fabbricato:
le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. **La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas** di competenza dell'Assicurato, in caso di dispersione, dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall'Azienda erogatrice e che comporti il blocco della fornitura del servizio; rimangono comunque escluse le spese per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia. **Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è di € 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di una franchigia di € 200,00 per ogni sinistro.**
Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie: acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti, **verrà applicata un'unica franchigia di € 250,00 per sinistro;**
- e) **Gelo** che provochi la rottura di impianti idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza dell'abitazione assicurata fino alla concorrenza di **€ 2.000,00** per sinistro e per anno assicurativo. **Franchigia per ogni sinistro € 200,00;**
- f) **Rottura delle lastre di cristallo**, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, **fino alla concorrenza di € 1.000,00.**

Art. 1.2 - Aumento dell'indennizzo.

La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato di un importo aggiuntivo **sino alla concorrenza del 20% di quello liquidabile a termini di polizza** per il danno materiale e diretto per:

- a) spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro;
- b) mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni, per il periodo necessario al loro ripristino, non oltre un anno;
- c) spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence per sé e per le persone conviventi;
- d) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti;
- e) oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- f) rimozione e ricollocamento del contenuto;
- g) rifacimento materiale dei documenti di famiglia.

Art. 1.3 - Limiti di indennizzo.

Della somma assicurata per il contenuto, la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più di:

- a) **€ 20.000,00** per singolo oggetto per: pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
- b) del **50% con il massimo di € 10.000,00** per: gioielli, preziosi, raccolte o collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito.
Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese;
- c) del **10% con il massimo di € 1.000,00** per il denaro;
- d) del **10%** per: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi e dotazioni comuni, biciclette e ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. **riposti nelle dipendenze.**

Art. 1.4 - Ricorso Terzi - Vicini e/o Locatari.

La Società risponde, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni cagionati alle cose dei terzi, vicini e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione comprende **i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche** o dell'utilizzo dei beni, **entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 20% dello stesso.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Art. 1.5 - Colpa grave.

A deroga dell'art.1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 1.6 - Buona fede.

A parziale deroga dell'art.1 delle "Norme", l'omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Art. 1.7 - Operatività dell'assicurazione.

L'assicurazione è operante a condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate sia corrispondente alle dichiarazioni riportate nel frontespizio della polizza dal Contraente.

Art. 1.8 - Esclusioni e delimitazioni.

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- a) i danni determinati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- b) i danni determinati da umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana;
- c) i danni determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
- d) i danni ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;
- e) i danni di furto, rapina/estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
- f) i danni indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precedentemente indicato all'art. 1.2;
- g) i danni causati da atti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- h) i danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- i) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 alla lett. b) - Atti vandalici etc. - :
 - i danni di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
 - i guasti a fissi ed infissi avvenuti in occasione di furto;
 - i danni direttamente od indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura ;
 - i danni di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware.
- l) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 alla lettera c)- Trombe, tempeste, bufere, etc. - i danni causati a: pannelli solari, lucernari, vetrate in genere, verande, coperture pressostatiche, serre e quanto in esse riposto, enti mobili all'aperto, tende esterne e installazioni consimili; nonché i danni causati da: sabbia, acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- m) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 alla lettera e) - Gelo - i danni causati dal gelo a fabbricati situati a oltre 1000 metri sul livello del mare, nonché ad abitazioni senza impianto di riscaldamento;
- n) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 alla lettera f) - Rottura delle lastre di cristallo - i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di opera; nonché quelli derivanti da difettosa installazione e da vizio di costruzione.

CONDIZIONI SPECIALI INCENDIO

(che integrano le Condizioni Generali del Settore Incendio)

1) Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio

A parziale deroga della normativa contrattuale relativa al Settore A) Incendio, limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti Contraenti si riservano la facoltà di recedere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30(trenta) giorni.

Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l'estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05%°(promille) già compreso in quelli indicati in polizza.

B CONDIZIONI GENERALI FURTO

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione.

La Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicurata in polizza per il contenuto, per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito, denaro, i danni materiali e diretti per la perdita dei medesimi, posto nei locali dell'abitazione e relative dipendenze, in relazione a **furto** purché l'autore si sia introdotto nei locali assicurati:

- 1) con **rottura o scasso** delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, **purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le caratteristiche previste dalla descrizione indicata dall'art. 2.4 "Operatività dell'assicurazione"**, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- 2) con uso di **chiavi false**, grimaldelli o arnesi simili;
- 3) con uso di **chiavi vere** smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, **purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'autorità competente prima del sinistro.**

L'assicurazione vale sino alle ore **24.00 del terzo giorno successivo alla denuncia**. In presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi la Società rimborserà le spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti, indipendentemente dal verificarsi del furto, **fino alla concorrenza di € 300,00;**

- 4) **per via diversa da quella ordinaria** che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- 5) **attraverso maglie** di inferriate fisse o mobili con rottura del vetro retrostante;

nonché in relazione a:

- 6) **rapina od estorsione** avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- 7) **guasti cagionati dai ladri** ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle casseforti ed agli armadi corazzati, verificatisi in occasione del furto o della rapina/estorsione tentati o consumati. **Il danno è indennizzato sino alla concorrenza di € 2.000,00.**

Art. 2.2 - Limiti di indennizzo.

A) Della somma assicurata per il contenuto la Società, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più di:

- **€ 12.000,00** per singolo oggetto per: pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
- **del 10% con il massimo di € 1.200,00 per singolo oggetto**, per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi e dotazioni comuni, biciclette, ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. **riposti nelle dipendenze**, anche se in corpi separati.

B) Della somma assicurata per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito, denaro, la Società, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più del **15% con il massimo di € 1.000,00 per il denaro.**

Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese.

Art. 2.3 - Aumento dell'indennizzo.

La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato di un importo aggiuntivo, **sino alla concorrenza del 10% con il massimo di € 600,00 di quello liquidabile a termini di polizza**, per il rifacimento dei documenti di famiglia nonché per le altre spese sostenute per il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati.

Art. 2.4 - Operatività dell'assicurazione.

L'assicurazione furto, è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano:

a) le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;

b) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Resta espressamente convenuto tra le parti che in caso di sinistro, avvenuto:

- quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato, **la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.** Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.

Art. 2.5 - Esclusioni e delimitazioni.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, anche se provocati dall'autore del furto o della rapina/estorsione ed anche se il reato non è stato consumato;
- c) agevolati dall'Assicurato e/o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non conviventi.
- d) avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati - costituenti dimora abituale dell'Assicurato - rimangono per più di 60 giorni consecutivi disabitati; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno; per i beni indicati alla lettera B) dell'art. 2.2 - qualora non siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato - la sospensione decorre, invece, dalle ore 24.00 del sedicesimo giorno;
- e) verificatisi in occasione di fatti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;
- f) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi.

Art. 2.6 – Delimitazione degli scoperti

In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.

In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art 1910 del Codice Civile senza tener conto degli scoperti che verranno detratti successivamente dagli importi così calcolati.

C CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatti avvenuti nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione nei limiti del massimale assicurato è prestata in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e vale per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge:

- a) al Contraente e/o al coniuge convivente da fatto loro proprio e delle persone di cui essi devono rispondere per legge;
- b) ai familiari del Contraente e/o del coniuge con essi conviventi, da fatto loro proprio.

La Società comprende i rischi derivanti da:

- 1) **proprietà e/o conduzione di fabbricati** (per intero o per la quota spettante) siti nel territorio Italiano, costituenti dimora abituale e/o saltuaria del Contraente, comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti;
- 2) **lavori di ordinaria manutenzione** eseguiti in economia,
- 3) **caduta di antenne** televisive, radio e per ricetrasmittenti;
- 4) **spargimento d'acqua** e rigurgiti di fogna;
- 5) **attività domestiche**, intendendosi per tali tutti i rischi derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia;
- 6) **scoppio, implosione ed esplosione** di apparecchi domestici, audiovisivi ed elettrodomestici;
- 7) **intossicazioni ed avvelenamenti** da cibi e bevande;
- 8) **scoppio e/o esplosione di gas** ad uso domestico;
- 9) **proprietà ed uso di biciclette e velocipedi**;
- 10) **attività sportive e del tempo libero** ovunque esercitate;
- 11) **proprietà e/o conduzione** di piscine, attrezzature sportive e per il gioco, purché pertinenti alla dimora del Contraente;
- 12) **proprietà, detenzione legittima ed uso di armi**, anche da fuoco, per difesa, tiro a segno e a volo, fucili subacquei;
- 13) **pratica di hobby** quali modellismo, bricolage, giardinaggio compreso l'uso di motofalciatrici;
- 14) **proprietà, possesso e/o uso di animali domestici** (esclusi i cani di razza Pitbull, Rotweiler e Doberman) e da cortile, nonché di cavalli e altri animali da sella;
- 15) **danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi a seguito di incendio** di cose dell'Assicurato o da lui detenute **con il limite di € 30.000,00 per ogni sinistro.**

Art. 3.2 - Esclusioni e delimitazioni.

L'assicurazione non è operante per i danni:

- 1) **subiti da tutti coloro la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;**
- 2) **subiti dal coniuge, dai figli ed dai genitori delle persone indicate al suddetto punto 1) nonché dai familiari conviventi con le persone stesse;**
- 3) **subiti dalle persone che, essendo in rapporto di dipendenza con le persone indicate al suddetto punto 1), subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio;**
- 4) **provocati nell'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali;**
- 5) **alle cose e animali che gli assicurati abbiano in consegna o custodia, o detengano a qualsiasi titolo o destinazione;**

- 6) da furto e quelli alle cose altrui da incendio di cose degli Assicurati, salvo quanto stabilito al punto 15 dell'art. 3.1;
- 7) derivanti dalla proprietà, uso e guida di aeromobili, nonché di veicoli a motore e di natanti;
- 8) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali.

Art. 3.3 - Danni all'ambiente.

Sono esclusi i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 3.4 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Le spese di difesa sostenute dall'Assicurato saranno a carico della Società soltanto se da essa preventivamente autorizzate.

CONDIZIONE PARTICOLARE RESPONSABILITA' CIVILE

(valida solo se espressamente richiamata in polizza)

G) Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione di fabbricati.

Relativamente al Settore C) della presente normativa contrattuale, la garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati nella presente polizza comprese: le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti.

Pertanto, deve intendersi operante quanto previsto dall'art. 3.1 ai punti 1), 2), 3), 4), 5) (limitatamente alla conduzione della casa), 6), 8), 11) e 15).

NORME IN CASO DI SINISTRO INCENDIO E FURTO

Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate;
- b) darne avviso scritto alla Società Aviva Assicurazioni S.p.A. – Servizio Sinistri Danni – Divisione Bancassurance – Via A. Scarsellini 14 – 20161 Milano, oppure alla Filiale di Banca delle Marche S.p.A. dove è stata emessa la polizza, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile;

- c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente; precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno; trasmettendone copia alla Filiale o alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
- e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico della Società secondo il disposto dell'art. 1914 del Codice Civile.
- f) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 4.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto.

Tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti degli assicuratori verso i quali l'Assicurato non ha fatto alcuna richiesta di indennizzo per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota è ripartita fra tutti gli assicuratori.

Art. 4.3 - Procedura per la valutazione del danno.

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 4.4 - Mandato dei Periti.

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
 - b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli "Obblighi in caso di sinistro" dell'art. 4.1;
 - c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 4.5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
 - d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
- I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate)

da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 4.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:

- a) per il Fabbricato: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti;
- b) per il Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. **Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.**

L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società. Finché ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato.

Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro e dei lampadari l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto.

Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il seguente **art. 4.6** - Deroga alla regola proporzionale.

Art. 4.6 - Deroga alla regola proporzionale (non applicabile per la forma a "Primo Rischio").

Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, e per il Contenuto inferiore al valore di rimpiazzo, la Società risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.

Tuttavia se i valori di esistenza stimati al momento del sinistro non superano di oltre il **15% le somme assicurate**, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.

Art. 4.7- Esagerazione dolosa del danno.

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4.8 - Riduzione delle somme assicurate.

Per la forma a "Primo Rischio", in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di inden-

nizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile. La Società, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non consumato sulla somma assicurata rimasta in essere.

Art. 4.9 - Titoli di credito.

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 4.10 - Raccolte e collezioni.

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 4.11 - Recupero delle cose rubate (valida solo per Settore Furto).

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società.

Art. 4.12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all'Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell'Assicurato stesso.

Art. 4.13 - Pagamento dell'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Sede, ovvero presso quella della Filiale alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 1.8 lett. a) e dell'art. 2.5 lettera c).

Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento può richiedere:

- l'attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

Art. 4.14 - Limite massimo di indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata maggiorata dell'indennizzo di cui agli artt. 1.2 e 2.3 - Aumento dell'indennizzo.

Art. 4.15- Anticipo indennizzi.

La Società anticipa un importo fino al 50% del presumibile indennizzo, in base alle risultanze acquisite, purché:

- l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della "denuncia circostanziata del sinistro";
- il presumibile indennizzo non sia inferiore al 40% della somma assicurata;
- non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato.

In presenza di tali requisiti, la Società provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato.

NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 4.16 - Obblighi in caso di sinistro.

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società Aviva Assicurazioni S.p.A. – Servizio Sinistri Danni – Divisione Bancassurance – Via A. Scarsellini 14 – 20161 Milano, oppure alla Filiale di Banca delle Marche S.p.A. dove è stata emessa la polizza, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi in cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso in cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

- a) i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché ad agenti o mediatori di assicurazione.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Gli artt. 7 e 10 della Legge conferiscono all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'Amministratore Delegato, pro tempore, è titolare del trattamento dei dati personali per l'Area Industriale assicurativa.

Aviva Assicurazioni S.p.A.

Via A.Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva Assicurazioni S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 5.000.009,04 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284960 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269910155 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19293 del 05/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/1992) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00102 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00003



Banca Marche

Sede Sociale Ancona - Via Menicucci, 4/6

www.bancamarche.it

Iscritta al n. 22628 del registro delle Imprese di Ancona

Capitale Sociale Euro 552.661.881,72 (i.v.)

Codice Fiscale e Partita Iva 01377380421

Iscritto all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5236.5.

Capogruppo del Gruppo Bancario

Banche delle Marche cod. 6055.8.

assicura 
casa

Nota Informativa

BANCA delle MARCHE S.p.A.

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI INERENTI LA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI

1. Informazioni Generali

Aviva Assicurazioni S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva - Sede legale e Sede sociale in Italia – Via A. Scarsellini 14 – 20161 Milano – Recapito telefonico 02 2775.1 - sito internet www.avivaitalia.it - Indirizzi di posta elettronica: per informazioni di carattere generale assunzionedanni_bancassurance@avivaitalia.it - per informazioni inerenti liquidazioni sinistri sinistri_bancassurance@avivaitalia.it -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19293 del 05/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/1992) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00102 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00003.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di **Aviva Assicurazioni S.p.A.** è pari a Euro 7.050.584,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 5.000.009,00 e le Riserve Patrimoniali a Euro 2.050.575,00.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione riferito alla gestione danni è pari a 186,43% - L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La presente Nota Informativa si riferisce ad un contratto di assicurazione in Convenzione, in forma individuale, riservato ai correntisti di Banca delle Marche S.p.A. denominato Assicuracasa.

Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all'art. 12 – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

AVVERTENZA: le garanzie decorreranno dalle ore 24 del giorno della sottoscrizione della polizza avvenuta presso una Filiale di Banca delle Marche S.p.A. - La polizza Assicuracasa può avere durata annuale o poliennale; in ogni caso non sono di norma ammesse polizze di durata inferiore all'anno. Il contratto è stipulato con tacito rinnovo. Il Contraente e la Società hanno facoltà di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata, da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza. In mancanza di disdetta l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 9 – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative offerte e opzionabili sono:

- A) Incendio
- B) Furto
- C) Responsabilità Civile della Famiglia

A) INCENDIO

La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, nei limiti di ciascuna partita identificata in polizza, derivanti da incendio e garanzie accessorie.

La garanzia è opzionabile in due forme:

- **garanzia base** (incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonora, caduta aeromobili, fumo, gas e vapori, guasti, caduta di ascensori, urto di veicoli stradali e natanti)
- **garanzia completa** (fenomeni elettrici, atti vandalici e dolosi, trombe, tempeste, bufere ed altri fenomeni atmosferici, acqua condotta, spese di ricerca e riparazione del guasto, gelo, rottura delle lastre).

Per gli aspetti di maggior dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia all'art. 1.1 – delle Condizioni Generali Sezione Incendio.

La garanzia, relativamente al **Fabbricato** viene prestata:

- nella forma a “Valore Intero” qualora il contratto sia collegato a mutuo o finanziamento;
- nella forma a “Primo Rischio Assoluto” qualora il contratto non sia collegato a mutuo o finanziamento.

La garanzia, relativamente al **Contenuto** è prestata unicamente nella forma a “Primo Rischio Assoluto.

Per Valore Intero si intende la forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art.1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al momento del sinistro eccede le somme assicurate.

Per Primo Rischio Assoluto si intende la forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 1.7 – 1.8 – delle Condizioni Generali Incendio.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede la presenza di franchigie e limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all'art. 1.1 – alla Sezione Garanzia Completa – lett. a) b) c) d) e) f) e all'art. 1.3 - delle Condizioni Generali Incendio.

Per Franchigia si intende quella parte di danno, espressa in importo fisso, che resta a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Per Limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale la Società di assicurazioni è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa ed equivale nella polizza Assicuracasa alla somma assicurata per le singole garanzie.

ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO RELATIVI ALLA SEZIONE INCENDIO

Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di franchigie e limiti di indennizzo.

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO/ FRANCHIGIA	CALCOLO INDENNIZZO	
azioni di correnti o altri fenomeni elettrici (art.1.1 – lett a)	limite di indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, € 5.000,00 - franchigia per ogni sinistro € 100,00	<ul style="list-style-type: none">• Danno• Limite di indennizzo• Deduz. franchigia• Indennizzo	€ 2.500,00 € 5.000,00 € 100,00 € 2.400,00
atti vandalici e dolosi (art. 1.1 – lett b)	franchigia per sinistro € 100,00	<ul style="list-style-type: none">• <u>Danno</u>• Deduz. franchigia• Indennizzo	€ 10.000,00 € 100,00 € 9.900,00
spese di ricerca del guasto (art. 1.1 – lett d)	limite di indennizzo previsto per sinistro e anno assicurativo € 2.000,00 franchigia € 200,00	<ul style="list-style-type: none">• <u>Danno</u>• Limite indennizzo• Deduz. franchigia• Indennizzo	€ 3.000,00 € 2.000,00 € 200,00 € 1.800,00

B) FURTO

La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati dalla perdita del contenuto, posto nei locali assicurati e nelle relative dipendenze, nei limiti della partita identificata in polizza, in relazione a furto e rapina.

Per gli aspetti di maggior dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia all'art. **2.1** – delle Condizioni Generali Furto.

La garanzia è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”.

Per Primo Rischio Assoluto si intende la forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Furto prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 2.4 e 2.5 – delle Condizioni Generali Furto.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Furto prevede la presenza di scoperti e limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all'art. 2.1 - punti 3, 7, nonché artt. 2.2 - 2.4 e 2.6 delle Condizioni Generali Furto.

Per Scoperto si intende la percentuale della somma liquidabile che resta a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Per Limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale la Società di assicurazioni è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa ed equivale nella polizza Assicuracasa alla somma assicurata per le singole garanzie.

ESEMPI DI APPLICAZIONE DI SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO RELATIVI AL SEZIONE FURTO

Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di scoperti e limiti di indennizzo.

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO/ SCOPERTO	CALCOLO INDENNIZZO	
guasti cagionati dai ladri (art. 2.1 - punto 7)	limite di indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, € 2.000,00	<ul style="list-style-type: none">• Danno• Limite di indennizzo• Indennizzo	<ul style="list-style-type: none">€ 2.500,00€ 2.000,00€ 2.000,00
mezzi di chiusura (art. 2.4)	scoperto 20%	<ul style="list-style-type: none">• Danno• Deduz. scop.20%• Indennizzo	<ul style="list-style-type: none">€ 5.000,00€ 1.000,00€ 4.000,00

C) RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel corso della durata contrattuale, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di fatti avvenuti nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione, nei limiti del massimale assicurato in polizza, è prestata in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Per gli aspetti di dettaglio, inerenti le coperture assicurative previste, si rinvia all'art. 3.1 – delle Condizioni Generali Responsabilità Civile della Famiglia.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Responsabilità Civile prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 3.2 e 3.3 – delle Condizioni Generali Responsabilità Civile della Famiglia.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Responsabilità Civile prevede la presenza di limiti di risarcimento; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all'art. 3.1 – punti 14 e 15 delle Condizioni Generali di Responsabilità Civile della Famiglia.

Per Limite di risarcimento si intende l'importo massimo entro il quale la Società di assicurazioni è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa ed equivale nella polizza Assicuracasa al massimale assicurato per le singole garanzie.

AVVERTENZA: nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile è prevista la possibilità di richiamare la seguente Condizione Particolare che comporta una riduzione di premio:

G) Garanzia limitata alla proprietà e conduzione di fabbricati

Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda alla specifica Condizione Particolare.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEI MASSIMI RISARCIMENTI RELATIVI AL SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Di seguito si riporta una semplificazione numerica per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento dei limiti di risarcimento.

GARANZIA	LIMITE DI RISARCIMENTO	CALCOLO INDENNIZZO	
incendio di cose di terzi (art. 3.1 punto 15)	massimo risarcimento € 30.000,00 per sinistro e anno assicurativo	<ul style="list-style-type: none"> • Danno • Mass.risarcimento • <u>Indennizzo</u> 	<ul style="list-style-type: none"> € 40.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni dell'Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 1 – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

AVVERTENZA: gli aggravamenti e le diminuzioni di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 5 e 6 – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

ESEMPIO DI CIRCOSTANZA RILEVANTE CHE DETERMINA LA MODIFICA DEL RISCHIO

Ai fini della garanzia Incendio: il fabbricato da assicurare deve avere strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili, mentre le strutture portanti o le pareti esterne o il manto di copertura del tetto sono costruiti parzialmente o integralmente in legno.

6 Premi

Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale, ma è previsto – in caso di garanzia limitata al fabbricato - il pagamento in forma unica e anticipata per tutta la durata del mutuo; l'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

L'addebito del premio annuo ricorrente o unico, avviene mediante trattenuta su un conto corrente aperto presso una Filiale di Banca delle Marche S.p.A. di cui può risultare titolare l'Assicurato ma anche altro familiare.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 3 – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

E' ammesso il frazionamento del premio in rate semestrali o mensili purchè il premio minimo di rata non sia inferiore rispettivamente a € 25,00 nel primo caso, o a € 5,00 nel secondo caso. L'aumento previsto sul premio annuale è pari al 3% per il frazionamento semestrale e 6% per il frazionamento mensile.

COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

Il costo trattenuto dalla Società di assicurazioni a titolo di spesa di acquisizione e gestione del contratto di assicurazione, già incluso nel premio di polizza, è pari alle seguenti percentuali indicate nella tabella che segue:

COSTO IN PERCENTUALE %	
Incendio	22,00%
Furto (Altri danni ai beni)	22,00%
R.C. Generale	28,00%

Il costo è calcolato sui premi imponibili versati al netto delle imposte.

QUOTA PARTE RETROCESSA AGLI INTERMEDIARI

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 18% sul premio imponibile – al netto delle imposte -

A titolo esemplificativo per un contratto che preveda un premio ricorrente annuale pari a € 500,00 - al netto delle imposte – la quota parte percepita in media dall'intermediario è pari al 18% corrispondente ad un importo di € 90,00.

AVVERTENZA: in caso di estinzione del mutuo o del finanziamento, il contratto stipulato con pagamento in soluzione unica e anticipata, su richiesta scritta del Contraente, può essere annullato con effetto dalla data di richiesta e la Società di assicurazioni provvederà alla restituzione della parte di premio imponibile non usufruito corrispondente al periodo residuo di durata rispetto alla scadenza originaria; in alternativa è data facoltà al Contraente di richiedere il mantenimento delle garanzie in vigore, in questo caso, le coperture saranno prestate invariate fino alla scadenza contrattuale originaria.

In caso di surroga del mutuo o del finanziamento, qualora non ricorra più quanto previsto dall'art. 12 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, il contratto verrà estinto e la Società di assicurazioni provvederà alla restituzione della parte di premio imponibile non usufruito corrispondente al periodo residuo di durata rispetto alla scadenza originaria.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 9 e 12 – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

7. Rivalse

AVVERTENZA: la Società di assicurazioni ha facoltà di rivalersi – in base all'art. 1916 del Codice Civile – per le garanzie Incendio e Furto – nei confronti dei terzi responsabili del sinistro per le somme versate all'Assicurato a titolo di indennizzo.

Per Sinistro si intende il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Per Indennizzo si intende la somma dovuta dalla Società di assicurazioni in caso di sinistro.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: sia per il Contraente che per la Società è prevista la facoltà di recedere dal contratto dopo la denuncia di ogni sinistro, liquidabile a termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di trenta giorni da inviarsi tramite lettera raccomandata.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 8 – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Nei contratti di durata poliennale il Contraente ha facoltà di recedere anticipatamente, rispetto alla scadenza originaria, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni mediante lettera raccomandata.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in **UN ANNO** dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in **DUE ANNI** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto si applicherà la legge Italiana.

11. Regime fiscale

Imposte sui premi

I premi sono soggetti ad applicazione di imposta nella misura del:

- 22,25% per la garanzia Incendio
- 22,25% per la garanzia Furto
- 22,25% per la garanzia Responsabilità Civile

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: il sinistro è il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Garanzie Incendio e Furto

La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto alla Società Aviva Assicurazioni S.p.A. – Servizio Sinistri Danni – Divisione Bancassurance – Via A. Scarsellini 14 – 20161 Milano, oppure alla Filiale di Banca delle Marche S.p.A. dove è stata emessa la polizza, entro tre giorni da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Le spese necessarie per accertare il danno nonché le spese per evitare o diminuire il danno (art. 1914 del Codice Civile) sono a carico della Società.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 4.1 – 4.2 – 4.3 - 4.4 – 4.5 – 4.6 – 4.7 – 4.8 – 4.9 – 4.10 – 4.11 – 4.12 – 4.13 – 4.14 – 4.15 – delle Norme in caso di sinistro Incendio e Furto.

Garanzia Responsabilità Civile

La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto alla Società Aviva Assicurazioni S.p.A. – Servizio Sinistri Danni – Divisione Bancassurance – Via A. Scarsellini 14 – 20161 Milano, oppure alla Filiale di Banca delle Marche S.p.A. dove è stata emessa la polizza, entro tre giorni da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 4.16 delle Norme in caso di sinistro Responsabilità Civile.

13. Reclami

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società Aviva Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Via A. Scarsellini 14 – 20161

Milano - Fax 02.2775.245 - e-mail cureclami@avivaitalia.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.

Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, in alternativa alla presentazione all'IVASS, è possibile presentare il reclamo direttamente al "sistema estero competente" chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il "sistema estero competente" è individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: i dati del reclamante, l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato e il motivo della lamentela, copia della documentazione concernente il reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Riguardo alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Arbitrato

Garanzie Incendio e Furto

La valutazione e la quantificazione del danno è concordata direttamente tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

In caso di disaccordo tra le Parti:

a) l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria;

oppure, in alternativa ed anche prima del disaccordo, su richiesta di una di esse

b) le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di arbitrato.

Qualora si convenga tra le Parti di perseguire la procedura di arbitrato, le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. **4.3** e **4.4** - delle Norme in caso di sinistro Incendio e Furto.

Aviva Assicurazioni S.p.A è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale

PATRICK DIXNEUF



Data ultimo aggiornamento 31/05/2013

GLOSSARIO

Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTENUTO

Mobili e arredamento in genere per abitazione e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e degli ospiti, mobili di antiquariato nonché migliorie apportate dal proprietario del fabbricato e/o locatario – incluse tappezzerie, tinteggiature, moquette, parquet, controsoffittature -, arredamento e dotazioni d'ufficio, studio medico o dentistico dell'Assicurato posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione.

Sono altresì compresi: impianti di prevenzione e d'allarme, impianti del gas, luce, acqua e telefono anche se di proprietà di terzi, tende frangisole esterne purchè montate su strutture insistenti sui muri del fabbricato, biciclette e ciclomotori, le cose contenute nei locali di ripostiglio e nelle eventuali dipendenze, anche in corpi separati, purchè siti nella stessa ubicazione.

Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato, o da terzi, nei locali costituenti l'abitazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio o di altre persone.

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

DANNI DIRETTI

I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

DIMORA ABITUALE

Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

DIMORA SALTUARIA

L'abitazione ubicata nel territorio Italiano, ove l'Assicurato non dimora abitualmente, della quale dispone in qualsiasi momento.

DIPENDENZE

Locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cantine, soffitte, box, posti anche in corpi separati, purchè siti nella stessa ubicazione del fabbricato assicurato.

DISABITAZIONE

L'assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione s'intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

ESPLOSIONE

La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

FABBRICATO

Il complesso dei locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione, con eventuale ufficio e/o studio professionale, privato e intercomunicante, dell'Assicurato, sono comprese le dipendenze, anche se in corpo separato, purché site nella stessa ubicazione.

Sono altresì compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, escluso quanto indicato sotto la definizione di "contenuto"; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione (inclusi moquette, parquet, parati, tinteggiature, controsoffittature, ecc), affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli.

Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

FISSI ED INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

FRANCHIGIA

È la parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo.

FURTO

L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

GIOIELLI E PREZIOSI

Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZA O CONTRATTO

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO (ASSICURAZIONE A)

La forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

RAPINA /ESTORSIONE

La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone.

RISARCIMENTO

La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SABOTAGGIO

Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

SCIPPO

Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

SCOPERTO

La percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

SCOPPIO/IMPLOSIONE

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.

SERRAMENTO

Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETA'

Aviva Assicurazioni S.p.A.

TERRITORIO ITALIANO

Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

TERRORISMO

Qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

VALORE INTERO (ASSICURAZIONE A)

Forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art.1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al "momento del sinistro" eccede le somme assicurate.

VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO

Per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:

- per il fabbricato, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive;
- per il contenuto, il costo di riparazione, o se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche.

Aviva Assicurazioni S.p.A.

Via A.Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva Assicurazioni S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 5.000.009,04 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284960 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269910155 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19293 del 05/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/1992) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00102 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00003